



Università
per Stranieri
di Perugia

**Regolamento per l'individuazione dei soggetti da invitare alle
procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo
inferiore a un milione di euro, in caso di utilizzo dell'Elenco delle
imprese della Regione Umbria**

Emanato con D.R. n. 186 del 25 maggio 2017

Sommario

Articolo 1 – Presupposti della procedura negoziata.....	3
Articolo 2 – Finalità e destinatari.....	3
Articolo 3 – Campo di applicazione	4
Articolo 4 – Criteri di utilizzo dell’Elenco	4
Articolo 5 – Modalità di utilizzo dell’Elenco	4
Articolo 6 – Entrata in vigore	5

Articolo 1 – Presupposti della procedura negoziata

1. L'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 stabilisce che, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore ad un milione di euro, secondo le seguenti modalità:
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto¹;
 - b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti²;
 - c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

2. Le suddette disposizioni stabiliscono inoltre che l'affidamento e l'esecuzione di lavori avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del sopracitato Decreto (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Articolo 2 – Finalità e destinatari

1. I destinatari del presente Regolamento sono i Responsabili del Procedimento per gli interventi di competenza dell'Università per Stranieri di Perugia.

2. Ferma restando la facoltà dei Responsabili del Procedimento dell'Università per Stranieri di Perugia, di ricorrere a preliminari indagini di mercato, il presente Regolamento è redatto al fine di stabilire i criteri e gli indirizzi unitari nel caso di utilizzo dell'*"Elenco Regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3"*, di seguito denominato Elenco Regionale, il cui utilizzo è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 8 del 27/10/2016 e dalla Regione Umbria mediante la stipula della Convenzione (firmata in data 09/02/2017) che regola e disciplina l'utilizzo dell'Elenco stesso da parte dei Responsabili del Procedimento dei soggetti aggiudicatori diversi dall'Amministrazione regionale.

¹ oppure in amministrazione diretta;

² I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente

Articolo 3 – Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica nell'ambito delle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 40 mila euro ed inferiore a un milione di euro, per l'individuazione di operatori economici tramite l'Elenco Regionale.
2. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 40 mila euro, attuati mediante affidamento diretto, è consentito l'utilizzo dell'Elenco Regionale.

Articolo 4 – Criteri di utilizzo dell'Elenco

1. L'Elenco Regionale sarà utilizzato sulla base delle categorie di lavoro degli operatori economici ivi presenti e dei relativi importi.
2. Il criterio di selezione degli operatori è quello di rotazione che verrà effettuato con le modalità di cui al successivo art. 5.

Articolo 5 – Modalità di utilizzo dell'Elenco

1. Per ogni intervento, ad eccezione di quelli attuati con affidamento diretto che è trattato al successivo comma 8, le imprese invitate alla procedura negoziata saranno individuate, tra quelle presenti nella categoria dei lavori selezionata in relazione all'intervento da effettuare, con il criterio del prelievo casuale mediante sorteggio, da effettuarsi in data e luogo resi noti con adeguati strumenti di pubblicità.
2. Nel sorteggio, per ogni procedura negoziata che sarà indetta, non verranno comprese:
 - a) le imprese invitate nelle procedure effettuate nei precedenti 120 giorni;
 - b) le imprese già invitate, nel corso dell'anno solare della data del sorteggio, per procedure negoziate con importo complessivo superiore a 500 mila euro.
3. Non saranno considerate nei sorteggi effettuati, per un periodo di 12 mesi, le imprese che, formalmente invitate da questo Ente, non abbiano presentato offerta, per due volte, senza giustificato motivo.
4. Il numero minimo degli operatori economici da invitare, in base all'importo dei lavori a base d'asta è il seguente:
 - per importi da 40 mila e inferiori a 150 mila euro, 10 (dieci) operatori economici;
 - per importi da 150 mila e inferiori a 500 mila euro, 15 (quindici) operatori economici;
 - Per importi da 500 mila e inferiori a 1 milione di euro, 20 (venti) operatori economici.
5. Qualora, in relazione al numero complessivo di operatori economici presenti nell'individuata categoria dell'Elenco regionale, l'applicazione delle condizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non consenta di

raggiungere il numero minimo di operatori economici di cui al comma 4, si potrà non tenere conto, nell'ordine, del comma 2 lettera a) e del comma 2 lettera b).

6. Qualora, in relazione al numero complessivo di operatori economici presenti nell'individuata categoria dell'Elenco regionale, anche tenendo conto del precedente comma 5, non sia possibile raggiungere il numero minimo di operatori economici di cui al precedente punto 4, si potrà procedere alla procedura negoziata purché sia rispettato il numero minimo di legge di cui all'articolo 1 comma 1.
7. E' fatta salva la facoltà del Responsabile Unico del Procedimento, soprattutto per interventi con particolari aspetti e caratteristiche tecnico-operative, di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata tenendo conto delle "ulteriori informazioni" relative agli stessi operatori e presenti nell'Elenco Regionale, come indicato nell'art. 6 comma 4 del Regolamento Regionale n. 6/2014.
8. La modalità di selezione dell'operatore economico per gli affidamenti diretti verranno effettuate come previsto all'art. 36 comma 2 a) del D.lgs 50/2016, tenendo conto delle linee guida n.1 dell'ANAC.

Articolo 6 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione e si applica alle procedure negoziate che verranno autorizzate a partire da tale data.
2. E' facoltà del Responsabile del Procedimento l'applicazione del presente Regolamento alle procedure negoziate già autorizzate.
3. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sulle pagine web dell'Università per Stranieri di Perugia "Statuto e Regolamenti" nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente".
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa.